

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XC.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria. (<i>Urgenza</i>). (2799) . . .	785
PRESIDENTE	785, 786, 787, 789, 790 791, 792, 793
GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i>	785, 787, 792
LOZZA	786, 787, 788, 789, 791, 792
D'AMBROSIO	787
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	787 788, 789, 791
BERTOLA	788, 793
FRANCESCHINI	789, 791
GIAMMARCO	789
MORO ALDO	789, 790, 793
MONDOLFO	790
TITOMANLIO VITTORIA	791
MALAGUGINI	792
Disegno di legge (Discussione) :	
Proroga del termine, previsto dall'articolo 2, comma 2°, della legge 28 aprile 1950 n. 278, concernente i professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le Università. (<i>Urgenza</i>). (2813)	793
PRESIDENTE	793, 794, 795
ERMINI, <i>Relatore</i>	793, 794
MONDOLFO	794, 795
CESSI	794
MARCHESI	794
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	795

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria. (Urgenza). (2799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ».

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento.

La onorevole Gotelli Angela, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Questo disegno di legge viene incontro a un desiderio che è stato varie volte espresso dagli insegnanti non di ruolo abilitati, ed anche, veramente, dai non abilitati, desiderio di cui si è fatto interprete il sindacato della scuola media. Si tratta di confermare in servizio e nello stesso posto, quando ciò sia possibile, gli insegnanti abilitati non di ruolo, che rispondano a queste due condizioni: che non abbiano compiuto il 70° anno di età ed abbiano ottenute una qualifica non inferiore a «buono».

Le ragioni del provvedimento sono evidenti: evitare a questi insegnanti, alcuni dei

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

quali neppure più giovanissimi, un periodo di incertezza, dando loro fin da adesso la tranquillità per il posto; evitare ai provveditorati agli studi un periodo di lavoro quanto mai fastidioso e faticoso, ed inoltre assicurare dal punto di vista scolastico la continuità didattica, evitando, per quanto possibile, mutamenti di insegnanti nelle classi.

Il provvedimento sarebbe semplicissimo se tutte le cattedre assegnate durante questo anno scolastico ad insegnanti non di ruolo fossero disponibili per il prossimo anno scolastico: in questo caso la conferma sarebbe automatica. Non tutte però saranno disponibili, per varie ragioni: trasferimenti di insegnanti di ruolo che potranno andare a coprire alcune di queste cattedre; assegnazione ad esaurimento delle cattedre alle categorie dei reduci e perseguitati politici; assegnazione delle cattedre ai vincitori dei concorsi speciali per ruoli transitori. Per cui si verificherà che insegnanti abilitati, che sarebbero facilmente in testa alle graduatorie se quest'anno esse si rifacessero, e che furono in testa a quelle dello scorso anno, perderanno il loro posto.

Per evitare questo, la legge prevede la assegnazione di questi insegnanti abilitati non di ruolo ad altre cattedre, anche prescindendo dall'abilitazione, purché abbiano il titolo di studio. È un atto di comprensione per evitare che alcuni siano sacrificati.

A questo proposito si può osservare che indubbiamente questo desiderio degli insegnanti non di ruolo, di avere cioè maggior stabilità nel loro posto, è anche dei non abilitati, e non dubito che qualche commissario si faccia interprete di questa esigenza. Anche per questi si potrà gradualmente provvedere; però, credo che si debba sempre mantenere, per ragioni di giustizia, una distinzione tra i diritti degli abilitati e quelli dei non abilitati. A questa condizione possiamo esprimere tutti un voto, perché anche i supplenti non abilitati abbiano maggiore garanzia del posto.

Un'altra osservazione debbo fare: nella legge si dice che non deve essere confermato l'insegnante che abbia compiuto il 70° anno di età; mi sia consentito sottolineare che l'ultrasettantenne, a cui non si conferma l'incarico, non riceve nessuna liquidazione e poco o nulla di pensione. Io domando se ci sono altre categorie di lavoratori settantenni che lasciano il posto senza nessuna liquidazione e con poco o niente di pensione.

Inoltre, nella legge si parla di istituti e scuole di istruzione secondaria e non di istruzione artistica. Anche per i licei artistici, per alcuni tipi di scuole di istruzione artistica

(escluse le accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica) sembrerebbe opportuno adottare lo stesso provvedimento, cioè disporre la conferma degli insegnanti. Per questi, però, manca l'elemento base, in quanto non esiste l'abilitazione. Pertanto, bisogna trovare un altro punto di riferimento che potrebbe essere la qualifica di « ottimo ». Proporrei, quindi, un articolo aggiuntivo, in cui si dispone che anche questi insegnanti sono confermati, su loro domanda, alle stesse condizioni. Con questa modifica invito la Commissione a voler approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Mi faccio interprete di un voto espresso da tutta la categoria perché sia assicurata per quest'anno, se possibile, la stabilità sia agli insegnanti abilitati, sia ai non abilitati. Dopo aver espresso questo voto, osservando il progetto di legge, indubbiamente lodevole, desidero vedere se sia possibile dare a questo voto attuazione concreta. E mi pare di poterci riuscire.

Noi ci preoccupiamo che la scuola inizi senza alcun ritardo e che soprattutto inizi bene. L'anno scorso avevamo una massa di insegnanti abilitati e non, i quali, in parte, avranno il posto nei ruoli speciali transitori, ma, nella grande maggioranza, si troveranno quest'anno nella medesima condizione dell'anno scorso. Io non vorrei che per un anno, aspettando l'espletamento del concorso, fossimo presi dall'ansia di dare subito un posto ai giovani laureati. Capisco l'esigenza dei giovani, ma mi sembra ovvio che questi ultimi, finché non si presentino ai concorsi, abbiano il posto quando tutti gli altri siano sistemati, salvo casi di supplenze straordinarie e per brevi periodi.

Io penso che il provvedimento debba essere emendato, estendendo la conferma sia agli abilitati che ai non abilitati e limitandoci, d'altra parte, alla sola conferma di un posto e non di quello occupato nell'anno precedente. In questo modo riusciamo a vedere, per un anno, la nostra scuola sistemarsi immediatamente, e facciamo una esperienza più profonda e più vasta di quella che si farebbe approvando il provvedimento come è nel testo ministeriale. Perché questo progetto, che afferma un giusto principio e vuol essere un esperimento, mette a posto solo un'esigua minoranza (perché tanti sono gli abilitati rispetto alla massa dei non abilitati), senza riuscire ad ovviare allo stato di disordine iniziale della scuola italiana.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

D'AMBROSIO. Questo disegno di legge giunge opportuno, specialmente per le grandi sedi dove alla fine di dicembre gli abilitati non sono ancora sistemati. Le critiche fatte dai colleghi Gotelli e Lozza sono critiche, vorrei dire, minute, che non infirmano però la sostanza del disegno di legge, perché io credo che lo spirito del provvedimento sia appunto quello di disciplinare gli incarichi nelle grandi sedi dove, ripeto, prima di gennaio le scuole non riescono a funzionare proprio perché il provveditorato, preso dall'esame di tante pratiche, domande e ricorsi che sono stati inoltrati, non riesce a porre la scuola in grado di funzionare prima di quell'epoca. Ora, si può discutere sulla proposta avanzata dalla onorevole Gotelli relativamente all'insegnamento artistico, proposta che ritengo possa essere accettata; si può discutere sugli emendamenti presentati dall'onorevole Lozza, ma, ripeto, si tratta di piccole cose che non infirmano la sostanza del provvedimento.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Desidero sapere dall'onorevole Lozza se nei suoi emendamenti rimane la distinzione tra abilitati e non abilitati. Qualora cancellassimo ogni distinzione, compiremmo una ingiustizia.

LOZZA. Ma questa distinzione c'è già nelle cose. Gli abilitati sono sistemati diversamente dai non abilitati.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Poniamo il caso di un insegnante abilitato che perde la cattedra perché questa viene ricoperta da un insegnante vincitore del concorso per i ruoli transitori. Questo abilitato, che sarebbe in testa alle graduatorie, ha certamente più diritto di un non abilitato di avere una cattedra nella stessa sede, possibilmente nella stessa scuola, anche se non ha l'abilitazione per quell'insegnamento. Operando un livellamento, danneggiamo specialmente gli abilitati; il che sarebbe un'ingiustizia.

Pertanto, sarei d'accordo con l'onorevole Lozza, a condizione però che a quest'altro ruolo di supplenti non abilitati si attribuisca una posizione diversa e suppletiva rispetto a quello degli abilitati.

LOZZA. Potremmo anche formulare un articolo in questo senso. Comunque, in base all'articolo 3, vi sarà l'ordinanza del Ministro che certamente terrà conto di tutto questo come ne ha sempre tenuto conto; gli abilitati, infatti, hanno un punteggio superiore a quello dei non abilitati, perché l'abilitazione ha sempre una valutazione maggiore.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che anche il relatore accetti questo punto di vista.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Purché, ripeto, questo ruolo dei non abilitati abbia una posizione suppletiva.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Naturalmente si deve dare sempre agli abilitati quella priorità cui essi hanno diritto. Certo, non si debbono lasciar fuori degli abilitati per confermare dei posti ai non abilitati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreché il posto stesso risulti disponibile.

Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52.

La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a « buono ».

L'onorevole Lozza ha presentato una serie di emendamenti ai tre articoli del disegno di legge, emendamenti che rappresentano un tutto unico. Ritengo, pertanto, opportuno, per maggior chiarezza, di dare lettura anche degli articoli 2 e 3:

ART. 2.

I professori aventi titolo alla conferma che non possano continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta indisponibilità del posto stesso determinata da nomina o trasferimento di titolare, dall'applicazione dell'ultimo comma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1952-53, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione all'ipotesi prevista nel presente articolo. Tale assegnazione sarà disposta anche per l'insegnamento di discipline per le

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

quali gli interessati siano in possesso di titolo di studio che dia accesso al relativo concorso-esame di Stato.

ART. 3.

L'assegnazione dei posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli sarà disciplinata con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli emendamenti dell'onorevole Lozza sono i seguenti: sopprimere all'articolo 1, primo comma, le parole: « nel proprio posto » e « sempreché il posto stesso risulti disponibile »; sopprimere al secondo comma le parole « e alle stesse condizioni » e al terzo comma le parole « a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto ». Sopprimere l'articolo 2. Infine, all'articolo 3, sopprimere le parole: « ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli ».

BERTOLA. Se ho ben compreso, tutto si ridurrebbe a confermare gli insegnanti non di ruolo, abilitati e non abilitati, nel loro incarico. Ma se non specifichiamo che essi sono confermati nel proprio posto, concediamo loro un favore *sui generis*, perché il Ministero potrebbe confermare loro l'incarico, ma spedirli chi sa dove. Confermarli nel proprio posto è la *conditio sine qua non* per favorirli realmente.

Se poi togliamo la distinzione tra abilitati e non abilitati, allora commettiamo una vera ingiustizia, perché danneggiamo, per forza di cose, degli insegnanti abilitati. Infatti, le cattedre a disposizione per incarichi saranno inferiori come numero e come qualità: come numero a seguito dei concorsi per i ruoli speciali transitori; come qualità a causa dei trasferimenti.

Io penso che si dovrebbe procedere, per non commettere ingiustizie, in questa maniera: confermare nel proprio incarico gli abilitati, se è possibile; sistemare gli abilitati, che perdono il loro posto per le ragioni che si è detto, nelle cattedre oggi occupate dagli insegnanti non di ruolo, non abilitati. Per questi ultimi fare una classifica, come hanno fatto finora i provveditorati agli studi.

LOZZA. Vorrei far considerare all'onorevole Bertola questo fatto: gli abilitati, per quanto possibile, conserveranno le cattedre che ricoprono ora. Ma vi sono gli insegnanti che entrano nei ruoli speciali transitori. Vede egli quale vasto movimento ne segue? Quegli abilitati che non potranno ritornare al loro posto, dove andranno? Saranno a disposi-

zione del Ministero. Finiranno per passare o in coda alla graduatoria o in un'altra sede, molto lontana; comunque, è il Ministero che deve disporre. Ebbene, io lascio al Ministro la facoltà di emanare l'ordinanza; nella quale, evidentemente, gli abilitati sono avvantaggiati dal punteggio assegnato alla loro abilitazione. Le domande di supplenze sono già state fatte quest'anno, tutti i documenti sono già stati presentati. È questo il punto. Noi non facciamo altro che prendere un provvedimento quando il lavoro è già molto avanti; un provvedimento che vale per un anno, non per sempre e che si prende appunto per agevolare il lavoro dei provveditorati.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sarei alieno dall'accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Lozza. Mi preoccupa però una questione: tra le domande presentate per quest'anno ci possono essere delle nuove domande presentate, per esempio, da abilitati che per una qualunque ragione, per esempio per le loro condizioni di salute, non si sono curati, entro il giugno dell'anno scorso, di fare domanda per un incarico o una supplenza. Se adottiamo la formula emendata dell'articolo 1 proposta dall'onorevole Lozza senza qualche correttivo, noi sbarriamo la strada a queste persone che hanno titolo preferenziale rispetto ai semplici laureati dell'anno scorso.

LOZZA. Ma c'è l'articolo 3.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 3 è stato congegnato tenendo presente l'articolo 1. In base ad esso, noi potremo stabilire come vengono graduati quelli che hanno presentato domanda l'anno scorso, ma non che si ammettono nuove domande. Sono d'accordo che si debba cercare di facilitare al massimo il lavoro dei provveditorati, che si debbano eliminare anche gli inconvenienti denunciati dall'onorevole D'Ambrosio, che, cioè, nelle grandi sedi le scuole cominciano a funzionare molto tardi; ma bisogna impedire che si verifichino casi di aspiranti all'incarico aventi titoli maggiori di quelli che hanno ottenuto il conferimento dell'incarico l'anno scorso, i quali, col blocco totale, rimarrebbero senza posto. Infatti, con questa disposizione noi blocchiamo per il 1952-53 tutte le graduatorie fatte per il 1951-52 senza la possibilità di inserirci nessun'altro; in altre parole, le graduatorie del 1951-52 sono travasate nel 1952-53 per i posti disponibili, che saranno in numero minore di quelli messi a disposizione l'anno precedente.

Questo sistema può avere dei vantaggi; ma, ripeto, mi preoccupa delle persone che

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

avendo conseguito l'abilitazione l'anno scorso — non quest'anno, perché quest'anno non vi sono stati esami di abilitazione — allora non hanno presentato domanda e che ora, se si adottasse puramente e semplicemente la formula proposta per l'articolo 1 dall'onorevole Lozza, non potrebbero ottenere un insegnamento. Bisognerebbe modificare l'articolo 3 nel senso di autorizzare esplicitamente il Ministro ad inserire nelle graduatorie dell'anno scorso nuovi abilitati.

FRANCESCHINI. Questo progetto di legge ha un evidente obiettivo, che è quello di assicurare alla scuola, per quanto possibile, una continuità di funzione che ovvi agli inconvenienti lamentati soprattutto per le grandi sedi, assicurando anche una certa tranquillità ai professori che non dovranno rimettersi in concorso anno per anno. Allora, se è vero che il provvedimento ha questa impostazione e questo intento per il prossimo anno scolastico, mi pare che l'articolo 1 dovrebbe essere più esplicito, cioè dovrebbe dire: « I professori abilitati non di ruolo, in servizio... sono confermati nel proprio posto, sempreché il posto risulti disponibile ». Il secondo comma dell'articolo dovrebbe restare come è nel testo, mentre sopprimerei il terzo comma che diventa inutile.

GIAMMARCO. Ma il terzo comma è necessario perché riguarda l'età e la qualifica.

FRANCESCHINI. Si può lasciare per ragioni sindacali e disciplinari.

L'ultimo articolo, poi, dà facoltà al Ministro di rifare, attraverso i provveditori, il computo di tutti coloro che hanno di nuovo domandato una supplenza per il 1952-53. Vi potranno essere degli abilitati che scatteranno in testa alla classifica, ed anche dei non abilitati potranno avere il posto. Ma bisogna porre avanti quello che è lo scopo della legge: la conferma dei professori abilitati non di ruolo, in modo da assicurare alla scuola la continuità nei suoi elementi migliori e dare agli stessi abilitati una certa tranquillità. Per tutti gli altri si provvederà nelle forme usuali.

LOZZA. Pur ammettendo che l'onorevole Franceschini possa aver ragione, tuttavia, se seguissimo il suo suggerimento, non modificherebbero nulla, e le scuole comincerebbero nella stessa epoca in cui sono cominciate l'anno scorso. Il provvedimento, infatti, riguarderebbe solo pochissime persone, dato che la percentuale degli abilitati rispetto ai non abilitati è bassissima. Non resterebbe che la intenzione lo devolissima.

FRANCESCHINI. D'altra parte il Ministro ha ragione quando dice che, approvando l'emendamento Lozza all'articolo 1, creiamo un blocco, perché tutte le cattedre, bene o male, sono state coperte. Quindi, impediamo ai laureati con 110 e lode, usciti quest'anno dalle università, di passare avanti ad insegnanti non abilitati che hanno ottenuto la laurea con 85-90, i quali hanno, quindi, meno titoli.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Lozza sono connessi tutti intimamente tra di loro, e costituiscono pertanto un unico emendamento. Il Ministro ha detto che sarebbe disposto ad accettarlo, purché sia modificato convenientemente l'articolo 3 in modo di dare al Ministero la possibilità di tener conto di eventuali nuove domande presentate da abilitati.

Si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo 3: « Nell'ordinanza sarà tenuto conto di eventuali nuove domande presentate da abilitati ».

MORO ALDO. In sostanza, il progetto, modificato dagli emendamenti Lozza e dall'ultimo emendamento proposto dal Presidente, comporta che sono confermati in linea di principio tutti gli abilitati e non abilitati, salvo che non possano conservare il posto che già occupavano. Nell'ordinanza ministeriale si dovrà stabilire il criterio in base al quale i provveditori provvederanno all'assegnazione dei posti. Inoltre, sono ammesse domande di abilitati i quali non abbiano partecipato alla precedente graduatoria. Di conseguenza la distinzione tra abilitati e non abilitati viene annullata. Resta solo per l'ammissione di nuove domande. Se accettiamo domande di abilitati, in base a quale criterio di giustizia possiamo impedire che il laureato con il massimo dei voti presenti anche lui la sua domanda?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. I due concetti in discussione sono questi: conferma per l'anno venturo delle graduatorie dell'anno precedente, oppure conferma di esse solo per gli abilitati? Questo mi pare sia il problema posto dagli emendamenti dell'onorevole Lozza. Il motivo addotto per provvedere a una conferma generale è il seguente: scarso numero degli abilitati nelle graduatorie, che quest'anno si ridurrà ancora perché una parte di questi abilitati passerà nei ruoli transitori; di conseguenza scarsa efficacia della disposizione. L'onorevole D'Ambrosio ha aggiunto che specialmente nelle grandi sedi una norma di questo genere non opererebbe sensibilmente e si ripeterebbe l'incon-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

veniente di incarichi attribuiti ad ottobre o novembre, in modo che la scuola comincerrebbe a funzionare per molte classi solo a dicembre avanzato, cosa che tutti abbiamo deplorato. In altre parole, un blocco troppo limitato presenterebbe gli stessi difetti a cui invece il progetto di legge vuole ovviare.

Al concetto di una conferma generale io ho fatto una obiezione, che è stata accolta, relativa agli abilitati che non hanno partecipato alla graduatoria lo scorso anno perché non hanno presentato domanda, ma che possono volere un incarico nel 1952-53. Ritengo che questa categoria sarà molto ridotta di numero; possiamo calcolarla a poche centinaia di persone in tutta Italia. Ma essa non deve essere trascurata, per ragioni di giustizia nei riguardi degli abilitati, ed anche perché, nell'interesse dell'insegnamento, dobbiamo introdurre nella scuola il maggior numero di abilitati possibile. Quindi, accettando le modifiche all'articolo 1, proponendo una modifica all'articolo 3, la quale può avere il tenore indicato dal Presidente.

Se però apriamo la nuova classifica a tutti i laureati di quest'anno, credo che il provvedimento non avrà efficacia perché questi laureati inoltreranno un numero notevole di nuove domande. Mentre possiamo calcolare in poche centinaia le domande di abilitati non sistemati nella graduatoria dell'anno scorso, perché non avevano fatta domanda, possiamo calcolare in molte migliaia le domande di nuovi laureati. È vero che un laureato di quest'anno con 110 e lode avrebbe più titoli di un laureato di un anno precedente che ha conseguito la laurea con una votazione inferiore. Ma se quest'ultimo ha avuto un incarico, è certo che il punteggio che egli ha ottenuto per il fatto di aver ricoperto l'incarico lo metterà in graduatoria sempre in posizione di preferenza rispetto al nuovo laureato.

È certo che un blocco totale presente degli inconvenienti per il fatto che possono venire esclusi alcuni più meritevoli di altri compresi nelle graduatorie dell'anno precedente. Io ho proposto di attenuare questa ingiustizia ammettendo a fare nuova domanda gli abilitati che non l'abbiano fatta l'anno precedente. Ma l'ammettere tutti i laureati, in primo luogo, mi sembra pericoloso perché si allarga enormemente il campo della nuova graduatoria, quindi si finisce col ripetere gli inconvenienti che invece si vogliono evitare; in secondo luogo questi semplici laureati non avranno mai la precedenza sui laureati che abbiano già avuto un incarico negli anni pre-

cedenti. Dato che verranno a mancare circa diecimila incarichi, perché circa diecimila saranno gli insegnanti di ruolo transitorio, tutti i laureati con un anno di insegnamento probabilmente finiranno per essere scartati.

Tra le due soluzioni, che ambedue presentano dei difetti, cioè ammettere tutte le nuove domande, o prolungare la situazione attuale, io sceglierei una soluzione intermedia, che sarebbe quella di mantenere le vecchie graduatorie, ammettendo i soli abilitati a fare nuova domanda.

MORO ALDO. Mi rendo conto delle ragioni, in parte di ordine pratico, che hanno consigliato il Ministro a presentare questo disegno di legge. D'altra parte, non mi dissimulo l'effetto psicologico deprimente che un provvedimento di questo genere avrà sui nuovi laureati che già ora, di fatto, si vedono preclusa ogni possibilità di accesso all'insegnamento e, approvato questo provvedimento, se la vedranno preclusa da una legge che costituisce un precedente. Accadrà che i giovani laureati si cercheranno un altro lavoro, perché la scuola è inaccessibile.

Mi pare che il testo originale del disegno di legge, per quanto si debbano fare alcune riserve, tuttavia, tenuto conto che bisogna scegliere il male minore, sia preferibile, in quanto in sostanza limita questo blocco — un blocco è sempre una cosa dura e crea delle ingiustizie — agli abilitati. Per gli altri, invece, ammette una certa distribuzione, anche se essa comporta un lungo lavoro. Io mi domando se non sia il caso di lasciare il disegno di legge nel testo originale.

Subordinatamente propongo che il Ministro ammetta le domande di abilitati e, in via eccezionale, di coloro che si siano laureati con il massimo dei voti, da 90 a 110.

PRESIDENTE. È opportuno limitare la discussione agli emendamenti Lozza.

L'onorevole Franceschini propone di aggiungere « abilitati » alla parola « professori ». Ciò equivale a riprodurre il testo ministeriale e, quindi, a respingere l'emendamento Lozza.

MONDOLFO. Non sono riuscito a vedere eliminato un dubbio che mi era sorto sin dal momento in cui il collega Lozza ha presentato le sue proposte di emendamento. Sin da ieri l'altro il Ministro ci aveva preannunciato la presentazione di questo disegno di legge come mezzo diretto ad evitare quel ritardo che solitamente avviene all'apertura dell'anno scolastico. Ora a me pare che la garanzia maggiore del conseguimento del fine che il disegno di legge si propone sia quella della conferma nel proprio posto, quando ciò sia possibile,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1952

di tutti coloro che hanno tenuto l'incarico nel passato anno. Quando si elimina questo criterio, si rende inevitabile la continuazione di quello stato di cose che si è avuto a lamentare negli anni passati.

Mi trovo, quindi, per le conclusioni, d'accordo con l'onorevole Moro. Ritengo sia molto meglio lasciare il disegno di legge presso a poco nella formulazione nella quale è stato presentato a noi.

TITOMANLIO VITTORIA. Vorrei far notare che il disegno di legge non avrebbe ragione di esistere se togliessimo le parole « nel proprio posto », perché di solito gli abilitati sono confermati automaticamente nell'insegnamento.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei dare un chiarimento a proposito di quanto ha detto l'onorevole Titomanlio. Bloccare questi insegnanti al proprio posto in via assoluta non è possibile. Noi avremo degli insegnanti di ruolo transitorio che occuperanno dei posti assegnati l'anno scorso per incarico. Avremo dei trasferimenti, per cui titolari di ruolo occuperanno posti conferiti per incarico; avremo cessazione di comandi.

TITOMANLIO VITTORIA. Naturalmente, accettando le parole: « nel proprio posto », accetto anche le altre: « semprèché il posto stesso risulti disponibile ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione gli emendamenti dell'onorevole Lozza all'articolo 1, con l'avvertenza che se saranno approvati, debbono intendersi approvati anche gli altri agli articoli 2 e 3; se respinti, questi ultimi debbano considerarsi decaduti.

(*Non sono approvati*).

FRANCESCHINI. L'onorevole Presidente ha fatto un'osservazione esatta rilevando che il mio emendamento equivale a riprodurre il testo ministeriale.

Si potrebbe trovare un accorgimento per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Lozza e dal Ministro, che cioè il provvedimento, dato lo scarso numero degli abilitati, possa avere scarsa efficacia. Se dicessimo che la conferma spetta anche a coloro che hanno prestato un triennio di servizio continuativo, cominceremmo a porre vicino agli abilitati una categoria di professori non abilitati, che però hanno tre (o anche cinque) anni di insegnamento, ed aumenteremmo il numero dei posti confermati nella scuola. Se adottassimo un accorgimento di questo genere, forse la situazione migliorerebbe perché avremmo confermato tutti gli

abilitati ed inoltre coloro che hanno un triennio o anche un quinquennio di servizio. All'articolo 2, poi, potremmo introdurre il concetto che ai professori abilitati che non hanno potuto presentare domanda nel 1951-52 e la presentano quest'anno sarà ugualmente riservato il posto in graduatoria.

LOZZA Debbo far rilevare che, mentre il Ministro aveva capito a fondo il problema, la maggioranza non l'ha compreso. Poiché i miei emendamenti non sono stati accettati, verrà fuori una legge inefficiente.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha formulato il suo emendamento?

FRANCESCHINI. Effettivamente sono un po' perplesso nell'introdurre il concetto che si debba tener conto, oltre che degli abilitati, per cui in fondo la legge verrebbe ad essere fatta, anche di quei professori che, pur non essendo abilitati, abbiano tuttavia un quinquennio di servizio, eventualmente riducibile a un quadriennio o a un triennio. In altre parole, verrebbero confermati anche i professori non abilitati con una anzianità lodevole, senza rimetterli nelle graduatorie, e quindi senza far loro correre alcuna alea. Avremmo così una legge veramente operante nel senso che daremmo realmente tranquillità e serenità a queste persone e la sua applicazione potrebbe essere fatta tempestivamente nelle sedi provinciali. Non faremmo torto ai giovani, perché questi professori che sarebbero confermati accanto agli abilitati, avendo prestato un quinquennio o un triennio di servizio statale, meritano la conferma del posto.

Tutti gli altri si rimetteranno in graduatoria nelle forme consuete.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che, mantenuto il testo dell'articolo 1 com'è attualmente, i nuovi abilitati entreranno sempre con preferenza rispetto agli altri che non sono abilitati. Per coloro poi che hanno l'insegnamento da almeno tre anni, penso che si possa provvedere anche nell'ordinanza, assegnando ad essi un punteggio per cui non vengano ad essere rimossi.

Ritengo, pertanto, che non valga la pena di presentare un emendamento in questo senso, emendamento che sarebbe anche di difficile formulazione.

FRANCESCHINI. Dopo questo chiarimento del Ministro, rinuncio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreché il posto stesso risulti disponibile.

Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52.

La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a « buono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I professori aventi titolo alla conferma che non possano continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta indisponibilità del posto stesso determinata da nomina o trasferimento di titolare, dall'applicazione dell'ultimo comma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1952-53, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione all'ipotesi prevista nel presente articolo. Tale assegnazione sarà disposta anche per l'insegnamento di discipline per le quali gli interessati siano in possesso di titolo di studio che dia accesso al relativo concorso — esame di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I professori non di ruolo nei conservatori di musica, nei licei artistici e negli istituti e scuole d'arte per l'anno scolastico 1951-52 sono confermati, a domanda, nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreché il posto stesso risulti disponibile.

La conferma non spetta a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età nel corso dell'anno scolastico 1951-52 e a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore ad « ottimo ». Per quanto riguarda

gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, la conferma non spetta a coloro che non siano forniti della relativa laurea o titolo equipollente.

I professori aventi titolo alla conferma che non possono continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta indisponibilità del posto stesso determinata da nomina o da trasferimento di titolare, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili nella stessa sede all'inizio dell'anno scolastico 1952-1953, per la stessa materia o per materia affine a quella da essi impartita, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione alla ipotesi prevista nel presente articolo ».

MALAGUGINI. Desidererei una spiegazione: perché è detto che la conferma spetta solo a coloro che abbiano riportato la qualifica di « ottimo »?

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Poiché questi insegnanti non sono provvisti di abilitazione, è sembrato opportuno prendere come base la qualifica di « ottimo ».

Faccio notare che, approvato questo articolo, bisognerà cambiare anche il titolo della legge.

MALAGUGINI. Io non lo approvo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Tale articolo prenderà il numero 3. Passiamo all'articolo 3, diventato ora articolo 4.

« L'assegnazione dei posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli sarà disciplinata con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 ».

LOZZA. Abbiamo detto che il disegno di legge ha una intenzione lodevole, quella di sistemare immediatamente gli abilitati. Però dobbiamo rilevare, come è stato già osservato durante la discussione, che gli abilitati sono così pochi che, considerando anche che moltissimi di essi troveranno il posto occupato dai comandati di quest'anno e dai vincitori del concorso per ruoli speciali transitori, il provvedimento non muterà nulla o ben poco della situazione della scuola italiana; e allora vale ad affermare un principio, ma non a dare una sistemazione di fatto.

La categoria degli insegnanti fuori ruolo ha tenuto un convegno ed ha discusso a lungo. Era dovere dei membri della Commissione, poiché siamo uomini di scuola, seguire

attraverso il giornale del sindacato della scuola media, che è sindacato unico, questo dibattito ed esaminare l'ordine del giorno approvato. Il desiderio di questi insegnanti era che fosse concessa una larga sistemazione. Anche il Ministro aveva compreso questa esigenza e mi pare che alcuni degli abilitati stessi abbiano compreso che dal provvedimento non sarebbe venuto loro alcun nocumento, ma che ne sarebbe derivata la continuità e il bene della scuola italiana, almeno per quest'anno in cui dovrebbero essere espletati i nuovi concorsi.

Per queste ragioni, perché non si abbia un provvedimento che risulti inoperante, noi voteremo contro.

MORO ALDO. In parte, anche io sono sensibile alle ragioni esposte dall'onorevole Lozza, che sono poi quelle che hanno indotto il Ministero a presentare questo disegno di legge. Ma non posso dissimulare la mia preoccupazione circa le ripercussioni che un provvedimento di questo genere avrà sui nuovi laureati.

Io vorrei pregare il Ministro, che ha tanta sensibilità ed interesse per le questioni della scuola, di riconsiderare nell'anno prossimo tutto il problema delle supplenze e degli incarichi, in modo di aprire in qualche maniera la porta a questi giovani studiosi, di vedere quali siano i mezzi più adatti per rendere possibile l'accesso alla scuola a coloro che aspirano ad insegnare, anche per permettere una certa circolazione di valori che da alcuni anni risulta impossibile in seguito ai criteri meccanici adottati a salvaguardia di interessi legittimi, ma che incidono sul rendimento di coloro che si preparano ad insegnare nella scuola italiana.

BERTOLA. Debbo dichiarare che mi sono dispiaciute le dichiarazioni dell'onorevole Lozza e il suo tentativo di dare una lezione ai suoi colleghi, alcuni dei quali hanno seguito i lavori del sindacato più attentamente di quanto egli non creda; debbo anche far rilevare che questa legge ha carattere transitorio perché, come l'onorevole Lozza sa, il Ministero sta già studiando tutto il problema a fondo, e solo per risolvere il problema urgente di quest'anno è stato preparato questo progetto di legge che io voterò favorevolmente, perché sono sicuro che esso risponde al maggior numero possibile di esigenze nelle condizioni di oggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine, previsto dall'articolo 2, comma 2°, della legge 28 aprile 1950, n. 278, concernente i professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le Università. (Urgenza). (2813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine, previsto dall'articolo 2, comma 2°, della legge 28 aprile 1950, concernente i professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le Università ».

L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda i professori universitari che furono nominati nelle università di Sicilia dal Governo militare alleato. La condizione di questi professori universitari fu già regolata, in qualche modo, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, il quale stabilì che si sarebbero tenuti dei concorsi per confermare o meno i professori universitari stessi nelle cattedre a cui erano stati nominati. Fratanto i professori restavano incaricati con funzioni di straordinario. I concorsi si sarebbero tenuti su richiesta della facoltà. Il decreto 7 maggio 1948, n. 861, fu ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 278, la quale stabilì che, qualora la facoltà non avesse richiesto il concorso entro due anni, il Ministro avrebbe avuto facoltà di provvedere a bandire il concorso stesso, o meglio a nominare la commissione secondo le norme con cui vengono nominate le commissioni dei concorsi universitari. I due anni scadono il 26 luglio 1952. Si fa notare che alcuni di questi docenti, i quali ormai di fatto tengono cattedra da diversi anni con funzioni di professore straordinario, per vari motivi, alcuni dei quali relativi a uffici di interesse pubblico che questi professori ricoprono, come quello di senatore, di deputato, di membro di organi collegiali elettivi delle Regioni a statuto speciale, non si trovano attualmente nelle migliori condizioni per essere sottoposti a questo concorso per titoli. Pertanto si chiede che si tenga conto del fatto che non è per loro colpa ma per incarichi di interesse pubblico da essi ricoperti, se non hanno potuto produrre ancora le pubblicazioni, i lavori scientifici che ritengono necessari, e che si conceda loro altri due anni di tempo prima di dover sostenere il concorso per la conferma.

Ritengo che questa concessione possa essere accordata.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

Non sono, però, d'accordo sul fatto che nel disegno di legge si parli di una proroga di due anni solo « nei confronti di coloro che in pendenza del termine stesso abbiano ricoperto l'ufficio di senatore, o di deputato ovvero siano stati membri degli organi collegiali elettivi delle Regioni a statuto speciale », perché temo che questo possa dar luogo a delle recriminazioni. Propongo, pertanto, che si conceda una proroga di due anni a tutti i professori che si trovino in queste condizioni.

Abolirei anche la disposizione del secondo comma dell'articolo unico, per la quale il Ministro potrebbe prorogare questo termine di un ulteriore anno.

In sostanza, si tratterebbe di accordare una proroga generale di due anni in modo che tutti coloro che attualmente occupano le cattedre con funzioni di straordinario si trovino nelle stesse condizioni.

Invito la Commissione ad approvare il provvedimento con le modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONDOLFO. Il mio giudizio è assolutamente contrario al disegno di legge, per cui chiedo che esso sia respinto e non soltanto sia modificato nei termini indicati dall'onorevole Ermini. Questi professori sono stati nominati al posto di insegnante universitario probabilmente senza avere nessun titolo né didattico né scientifico, per sole considerazioni di ordine politico che potevano essere anche rispettabilissime in quel momento. Sono stati nominati nel 1945: dal 1945 ad oggi hanno avuto sette anni di tempo per cercare di dimostrare di essere degni di quell'incarico che era stato loro attribuito senza richiedere nessuna indicazione dei titoli e delle attitudini che avevano. Io non capisco perché debba essere ulteriormente prorogato di due anni questo termine. A questa stregua, si potrebbe chiedere da tutti coloro che, per impedimenti di ordine familiare, per essersi dovuti allontanare dall'Italia sia pure per ragioni scientifiche o altro, per malattia o per qualsiasi altro motivo abbiano dovuto sospendere la loro attività di studio, da tutti costoro, dico, si potrebbe chiedere in qualsiasi caso la proroga alla chiusura di un concorso a cui essi intendono partecipare. Inoltre, anche se lo sopprimiamo nell'articolo, rimane nella relazione il riferimento alla condizione di deputato o senatore e nessuno riuscirà a togliere di mente a tutti

coloro che cercano di vedere a fondo nelle cose che solo in considerazione della particolare situazione di queste persone, che possono essere singolarmente individuate, è stato presentato questo disegno di legge.

Ritengo, pertanto, che non sia opportuno approvarlo, non solo perché si tratterebbe di prorogare una condizione di favore a persone che non la meritavano in principio ed hanno dimostrato in seguito di meritarla ancor meno, ma anche perché getteremmo il discredito sul Parlamento se approvassimo un progetto di questo genere.

CESI. Alle considerazioni dell'onorevole Mondolfo debbo aggiungere delle altre. Questi professori hanno avuto tanti concorsi a cui partecipare, e so che alcuni di coloro che si sono trovati in queste condizioni hanno sistemato la loro posizione partecipando ai concorsi generali. Per di più, essi hanno beneficiato anche di un concorso speciale ad essi riservato. Perché allora non hanno provveduto a sistemarsi? D'altronde, l'essere deputato, l'essere senatore, non impedisce di partecipare ad un concorso, o per lo meno non costituisce un impedimento per coloro che vogliono lavorare effettivamente e ne abbiano la capacità. Infine, se anche concediamo loro una proroga di due anni, come possono in due anni dimostrare di essere veramente preparati e di aver acquistata quella maturità che non hanno acquistata in sette anni? Volete riconoscere loro questo diritto che bene o male hanno acquisito? Allora facciamo addirittura una legge che riconosca valida la loro nomina a termine delle norme emanate durante il periodo di occupazione alleata!

Concedere una proroga di due anni è soltanto una finzione.

MARCHESE. Debbo dichiarare, anche a nome dei miei colleghi di gruppo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non vedo per quale ragione si debba negare una concessione così limitata a queste persone che hanno sostenuto un ufficio che sappiamo, o almeno dovremmo sapere, che comporta degli obblighi, degli impegni che distolgono da altre occupazioni.

ERMINI, Relatore. Faccio osservare che qui si è fatta una gran questione, mentre si tratta di una cosa molto semplice, di concedere, cioè, una proroga di due anni per bandire un concorso. Ciò accade molto spesso: per il passaggio da straordinario a ordinario è frequentissimo il caso che si conceda una proroga quando la persona che deve essere sottoposta all'esame chiede un altro anno o altri due

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

anni per potersi meglio preparare. Ma il concorso ci sarà sempre.

MONDOLFO. Si rimanda a danno di coloro che possono essere fin d'ora maturi per quelle cattedre che costoro tengono.

PRESIDENTE. È necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, perché sta per iniziarsi la seduta in Assemblea. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli

istituti e delle scuole di istruzione secondaria » (2799):

Presenti e votanti. . . .	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	30
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camilla, Sailsis, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tolloy, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 11,15.